



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

Avvocato Coordinatore

PROTOCOLLO N. 375195

DEL 03.05.2016

→ ALL'ASSESSORE AL BILANCIO
AL CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO

(RISERVATA- URGENTE)

OGGETTO: SENTENZA CORTE APPELLO CIVILE I SEZ. BIS (CONSORZIO CR 8 VS. COMUNE DI NAPOLI).

In riferimento alla sentenza in questione, depositata in data 8.1.2016, su cui si è già relazionato in precedenza, si rendono edotte le SS.LL. di quanto segue.

All'esito dell'emissione della sentenza, che, rigettando tutti i motivi di impugnazione del lodo arbitrale del 2004, ne ha confermato le statuizioni di condanna (inizialmente annullate, nel corso di un primo giudizio di impugnazione, poi vanificato da sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione), si sono susseguiti diversi incontri con il Commissario di Governo per il contenzioso ed il trasferimento delle opere ex L. 219/81, dr. Carlo Schilardi. Ciò al fine di saggiare la disponibilità del Commissariato ad assumere, preventivamente, gli oneri facenti carico ex lege all'Amministrazione centrale, derivanti dalle attività da Esso svolte antecedentemente al trasferimento delle competenze; attività afferenti al periodo anteriore al 1.4.1996, e, in ipotesi, causative dei pregiudizi sofferti dal Consorzio, e forieri della condanna arbitrale. Il Commissariato, infatti, oltre ad essere destinatario delle rinvase di cui all'art. 42 c. 2 L.144/99, può anche stipulare transazioni nell'interesse dell'Amministrazione statale. Nella specie, secondo le valutazioni effettuate dall'Avvocatura, anche se in maniera approssimativa, ma in parte condivise dal Commissariato, ricadono su quest'ultimo gli oneri equivalenti al 75% circa delle somme di cui alla ingentissima condanna (la cui sorta ed interessi al 31.12.2015 ammonta a più di Euro 83.000.000). A più riprese, il Commissario, pur manifestando la propria sensibilità quanto alle conseguenze dannose, per il Comune, della condanna, ha evidenziato l'attuale carenza di risorse dell'organo straordinario, non mancando, tuttavia, anche di rimarcare presunte inadeguatezze della difesa dell'Ente, nelle fasi antecedenti all'ultimo giudizio (con particolare riguardo alla fase arbitrale), che avrebbero, a suo dire, dei riflessi in merito al buon diritto di rivalsa del Comune (opinione non condivisa dall'Ufficio scrivente, in quanto non evincibile dalla lettera della legge). Ad ogni buon conto, nell'ultima di tali riunioni, occorsa in data 29.4.16,

alla presenza dei rappresentanti del Consorzio vittorioso, il Commissario ha rappresentato che, nel quadro di un eventuale accordo transattivo (che vedrebbe il Consorzio rinunciare al 10% delle somme spettantegli) l'apporto finanziario dell'Amministrazione straordinaria statale non potrebbe oltrepassare la somma di Euro 20.000.000, oltre ad ulteriori crediti verso il Consorzio, oggetto di possibile compensazione, per un ammontare di Euro 15.000.000 circa. In conseguenza di tale ridotta disponibilità, lo stesso Commissario ha richiesto al Comune di valutare di offrire, ai fini del perfezionamento di un accordo transattivo, la somma di Euro 20.000.000, in aggiunta alla identica somma che sarebbe a carico dell'Ente, in rapporto al suo coinvolgimento nelle vicende dei lavori, a decorrere dal subentro quale Concessionario.

In relazione a tale proposta, si osserva:

1. Non può sottacersi che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla (seconda) impugnazione del lodo arbitrale presenta scarsissime chances di successo, posto che tutti i motivi proposti sono stati ritenuti inammissibili, vuoi per la natura di rimedio a critica vincolata del giudizio di impugnazione, vuoi perché relativi a questioni nuove, non sollevate nel giudizio arbitrale del 2003.
2. Non sfugge a chi legge che, in quanto debitore diretto del Consorzio, per effetto della sentenza confermativa del lodo, esecutiva ex lege, il Comune rischia di essere esposto ad una più che dannosa esecuzione; ovvero, ad un pignoramento presso terzi (preceduto da precetto) pari al credito vantato, aumentato, per legge, della metà, che supererebbe i 125 milioni di Euro, sul quale è quasi scontato che interverrebbe il vincolo del Tesoriere, terzo pignorato. E' sì vero che, proposto il ricorso per Cassazione, potrebbe essere avanzata istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., ma, nonostante il danno grave ed irreparabile lamentato, non vi sono ottimi auspici per un suo accoglimento.
3. La transazione, così come proposta (con auspicabile dilazione del pagamento del credito pro quota dell'Ente) comporterebbe una risoluzione del problema, evitando il rischio della paralisi dei servizi comunali. Tuttavia, l'Ente rinunciarebbe in via definitiva alla rivalsa verso l'Amministrazione statale, per la somma residua, che dovrebbe obbligarsi a riconoscere come debito ad esso riconducibile. E' anche da rimarcarsi che il diritto di rivalsa, oltre che successivo all'anticipazione del pagamento, ha come viatico un giudizio di accertamento, relativo alla quantificazione precisa delle rispettive quote di responsabilità.

In definitiva, quindi, la scelta di aderire a tale ipotesi transattiva (sulla quale il Consorzio, e del pari il Commissario straordinario, hanno richiesto un riscontro in tempi molto brevi) è particolarmente complessa. **Essa passa necessariamente attraverso una valutazione sulla compatibilità finanziaria dell'assunzione di un debito, in via transattiva, molto ingente; in larga parte superiore alla quota di competenza del Comune, a norma del richiamato art. 42 c.2 L.144/99.**

Va da sé che tale opzione appare anche difficilmente praticabile, nell'attuale fase di prossimità del turno elettorale, per il rinnovo della Assemblea consiliare e della scelta del Sindaco, con qualche margine di dubbio anche sulla compatibilità di un siffatto atto negoziale con l'attuale fase di prorogatio della compagine di governo comunale.

L'Avvocatura è, in ogni caso, in predicato di proporre il ricorso per Cassazione, pur con tutti i limiti su descritti, al fine di poter proporre l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, in relazione al pregiudizio paventato.

Tuttavia, in relazione alle circostanze descritte, è necessario un indirizzo politico, che si rimette alla sagacia dell'Assessore al ramo (soprattutto con riferimento alla sostenibilità finanziaria della transazione, in rapporto alle esigenze di bilancio); sul quale, tuttavia, è opportuna anche una valutazione del Sindaco (per le possibili ricadute sull'attività dell'Ente, che verrebbe ad essere compromessa irrimediabilmente), cui le SS.LL. vorranno relazionare.

Si attendono, pertanto, riscontri, a breve.

(Fabio M. Ferrari)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio M. Ferrari', written over the typed name in parentheses.